

## Associazione Italiana Energie Agroforestali

Sede operativa: V.le dell'Università n°14

I-35020 Legnaro (PD) Tel.: 049.88.30.722 Fax: 049.88.30.718

E\_Mail: aiel@cia.it - www.aiel.cia.it

Egr. Sig.Ministro Stefania Prestigiacomo Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare Via Cristoforo Colombo 44 00147 ROMA

Per conoscenza Egr. Sig. Ministro Francesco Romano Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Via XX Settembre, 20 00187 ROMA

Egr. Sig. Ministro Paolo Romani Ministero dello Sviluppo Economico Via Molise, 2 00187 ROMA

Legnaro (PD) li 22 agosto 2011

Oggetto: Potature ligno-cellulosiche del verde pubblico e privato, destinazione energetica. Art. 185 D.lgs 152/2006

## Egregio Ministro

Le scrivo in riferimento alle modifiche intervenute all'art.185 del D.lgs 152/06 circa la classificazione delle biomasse legnose da destinare alla produzione di energia termica o alla cogenerazione. Sull'argomento aggiungiamo la nostra voce a quanto già l'associazione FIPER ha evidenziato lo scorso 13 luglio.

I pronunciamenti contraddittori della legislazione di merito, a proposito della classificazione delle potature del verde urbano, hanno creato sconcerto e disorientamento tra gli operatori del settore. La presente nota ha lo scopo di chiedere il suo autorevole intervento per poter porre chiarezza e fornire delle certezze per lo sviluppo di questo comparto delle rinnovabili. Con l'entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n.129 "Conversione in legge del D.L. 8 luglio 2010, n. 105 recante misure urgenti in materia di energia e disposizioni per le energie

rinnovabili", viene introdotta, attraverso la modifica dell'art. 185 del D.Lgs 152/06, una nuova definizione di sottoprodotto (comma 2): *Materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde Pubblico e privato, o da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole anche fuori dal luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali.* 

Questa norma ha consentito, nella massima chiarezza, di poter alimentare con le potature ligno-cellulosiche gli impianti per la produzione di energia autorizzati ad utilizzare biomasse. Successivamente, dopo meno di 4 mesi, con il D.Lgs. 3 dicembre 2010; n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti", l'impostazione normativa dell'art. 185 viene di nuovo cambiata. Scompare la definizione di sottoprodotto e si introduce un elenco di materiali che non rientrano nella definizione di rifiuto, nel quale non sono presenti le potature provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e urbano.

La conseguenza è, quindi, che a partire dal 25 dicembre 2010 la gestione dei materiali vegetali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato è soggetta a tutti gli adempimenti ed obblighi previsti dalla normativa sui rifiuti.

Gli effetti pratici sono che tutti gli accordi e le convenzioni stipulate tra le pubbliche amministrazioni e i gestori degli impianti autorizzati ad essere alimentati a biomasse vegetali per la produzione di energia, sono di fatto annullati. È importante sottolineare che detti impianti non sono termovalorizzatori, alimentati dalle varie tipologie di rifiuti, ma impianti autorizzati alla combustione di biomasse vegetali secondo quanto previsto dal D.lgs 152/06 e s.m.i., nella parte quinta, allegato X, parte II, sezione 4, che descrive le caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo, al punto 1 lettera c) *Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura.* 

Con le ultime modifiche introdotte, quindi, si definiscono due categorie di potature:

- di origine agricola e forestale considerate una biomassa combustibile
- prodotte dalla manutenzione di parchi e giardini e considerate un rifiuto.

La invito a riflettere sulla oggettiva difficoltà a trovare una differenza tra i residui della gestione forestale del bosco del Cansiglio o del bosco della Mesola e le potature derivanti dalla manutenzione degli alberi del parco di Venaria Reale (TO) oppure del parco della Reggia di Caserta. Sono entrambe biomasse legnose ed è francamente inspiegabile che debbano avere un discrimine normativo se destinate ad un impianto di teleriscaldamento o di cogeneazione.

Presso le Università degli Studi di Scienze Agrarie e Forestali del nostro paese si insegna anche la disciplina della selvicoltura urbana che tratta della gestione forestale del verde urbano. Una attività forestale, dunque, in un ambito urbano che produce dei residui classificabili come biomasse di legno vergine. Comprenderà il paradosso nel considerare queste biomasse legnose come dei rifiuti da avviare alla discarica!

La nota 18 marzo 2011 prot. 8890/Tri/Di del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, rispondendo ad un quesito posto dalla Provincia di Mantova precisa che i "rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali ...sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera e) del D.lgs 152/06". Siffatta definizione pone però sullo stesso piano biomasse legnose e rifiuti, cioè materiale rifiutato, secondo la attuale definizione (art. 183): "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".

Nel nostro caso invece siamo di fronte a biomasse ligno-cellulosiche prodotte dalla manutenzione di alberi di un parco pubblico o privato, di cui il detentore non ha alcuna intenzione di disfarsi, ma di destinarle alla valorizzazione energetica; volontà dimostrabile da un contratto, un accordo, una convenzione che dispone per questa destinazione, ben prima dell'azione manutentoria dell'impresa incaricata allo scopo.

Gentile Ministro, credo che converrà sulla assurdità di inviare a discarica delle biomasse vegetali che possono essere un ottimo combustibile, obbligando poi le amministrazioni pubbliche ad accollarsi il costo di smaltimento (in alcuni casi superiore ai 60 euro tonnellata). Non sarebbe un buon esempio rispetto alla necessità di ridurre le spese di molti Comuni.

Come Lei saprà, dal settore delle biomasse è atteso il 45% di tutta l'energia rinnovabile prevista al 2020, secondo il Piano d'Azione Nazionale per le fonti di energia rinnovabile predisposto dal Governo e presentato alla Commissione Europea nel luglio dello scorso anno.

In quest'ottica, quindi, è importante poter valorizzare dal punto di vista energetico tutte le biomasse disponibili ed utilizzabili in modo sostenibile ed efficiente.

Con questo spirito e con queste motivazioni sono a richiederLe di rivedere la posizione espressa nella nota di cui sopra. Sarebbe sufficiente una precisazione che distinguesse il materiale vegetale rifiuto, cioè rifiutato, proveniente da aree verdi pubbliche o private, dalle biomasse vegetali di cui alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione 4 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., ancorché provenienti dalla manutenzione di parchi e giardini pubblici o privati, la cui destinazione energetica sia comprovata da un contratto, un accordo, una convenzione.

In attesa di un suo riscontro, confidando in una positiva risposta invio cordiali saluti

Il presidente Marino Berton

alleening of L